REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso degli esercizi degli anni 2000 e 2001, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1390/2000 della Commissione, del 29 giugno 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune [2], onde apportarvi alcuni chiarimenti, migliorare il regime di ricevimento e di trattamento delle domande nonché prevedere una maggiore flessibilità delle disposizioni per consentire il finanziamento al 75 % di talune azioni di interesse eccezionale. Data l'entità delle modifiche necessarie, occorre, nell'intento di garantire la trasparenza a tutti gli interessati, procedere alla riformulazione del regolamento (CE) n. 1390/2000.

(2) Il regolamento (CE) n. 814/2000 definisce il tipo e il contenuto delle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.

(3) L'invito a presentare proposte costituisce il mezzo più efficace e più trasparente per garantire che le possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 beneficino della pubblicità più ampia possibile e affinché siano selezionate le azioni migliori.

(4) Occorre precisare in modo dettagliato le condizioni di ammissibilità dei richiedenti, i criteri di esclusione e i criteri generali di selezione delle azioni definite all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.

(5) Fra i destinatari del finanziamento previsto dal regolamento (CE) n. 814/2000 figurano organizzazioni che non hanno uno statuto giuridico ben definito. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre pertanto esigere, in caso di versamento di un anticipo sul pagamento della sovvenzione, la costituzione di una cauzione di importo equivalente.

(6) Per consentire ad un numero quanto più ampio possibile di interessati di beneficiare delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un tasso di finanziamento superiore al 50 % deve rimanere eccezionale.

(7) L'informazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], sulle azioni finanziate in applicazione del presente regolamento può favorire il coordinamento fra le azioni condotte dagli Stati membri e quelle sovvenzionate dalla Comunità.

(8) Tenuto conto dei termini per la pubblicazione dell'invito a presentare proposte, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del regolamento.

(9) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune, sotto forma di programmi d'attività e di azioni specifiche, contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 814/2000.

Articolo 2

Invito a presentare proposte

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al più tardi il 31 luglio di ogni anno, un invito a presentare proposte che indica segnatamente i temi e i tipi di azioni prioritarie, nonché le date ultime per l'invio delle domande, l'inizio, la realizzazione e la fine della sorveglianza delle azioni.

Articolo 3

Condizioni di ammissibilità per gli offerenti

1. Le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere private; nel caso di organizzazioni o associazioni che raggruppano altre organizzazioni o associazioni, queste ultime devono essere anch'esse private;

b) non avere scopo di lucro;

c) essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni.

[1] GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.
[2] GU L 158 del 30.6.2000, pag. 17.
[3] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

2. Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono essere legalmente costituite in uno Stato membro da almeno due anni.

3. Nel caso in cui la convenzione di cui all'articolo 9 dovesse prevedere il versamento di un anticipo a titolo del pagamento della sovvenzione, l'offerente si impegna a costituire una cauzione bancaria di importo equivalente.

Tale cauzione non è chiesta nel caso in cui l'offerente sia un organismo pubblico.

Articolo 4

Cause di esclusione degli offerenti

L'offerente è escluso nei seguenti casi:

a) se è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione o di sospensione di attività, sia oggetto di procedura giudiziaria, concordato o misura analoga o sia stato oggetto di una procedura analoga;

b) se è stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;

c) se è responsabile di una grave violazione dei doveri professionali;

d) se si trova in una situazione irregolare per il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, imposte e tasse;

e) se non dispone della capacità finanziaria, tecnica e professionale necessaria per realizzare l'azione in base alle informazioni precisate all'allegato I, punto 3, lettere c) e d).

Articolo 5

Azioni non ammissibili

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 814/2000, non sono ammissibili:

a) le azioni che hanno scopo di lucro;

b) le assemblee generali o le riunioni statutarie.

Articolo 6

Cause di esclusione e condizioni di ammissibilità delle azioni

1. Sono esclusi i programmi d'attività che comportano una domanda di sovvenzione inferiore a 25 000 EUR o superiore a 500 000 EUR.

2. Sono escluse le azioni specifiche che comportano una domanda di sovvenzione inferiore a 5 000 EUR o superiore a 100 000 EUR.

3. Sono esclusi i programmi e le azioni specifiche la cui preparazione, realizzazione e sorveglianza vengono effettuate al di fuori del periodo specificato nel pertinente invito a presentare proposte.

4. Nel corso del medesimo esercizio annuale, sono ammissibili un solo programma d'attività o tre azioni specifiche per offerente.

5. Se l'invito a presentare proposte in vigore per l'esercizio di cui trattasi prevede una seconda data per la presentazione delle domande, l'offerente il cui programma d'attività è stato respinto, può presentare al massimo tre domande di sovvenzione, ciascuna per un'azione specifica, nel rispetto del massimale fissato al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Sono ricevibili solo le domande di sovvenzione presentate conformemente all'allegato I.

Articolo 7

Criteri di selezione delle azioni

1. La Commissione seleziona le domande ammesse al beneficio del finanziamento comunitario in base ai criteri di qualità del progetto e di un adeguato rapporto costo-efficacia, come previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.

2. La qualità del progetto sarà valutata segnatamente tenendo conto:

a) della pertinenza e dell'interesse generale delle azioni;

b) della dimensione e del plusvalore europeo;

c) dell'effetto moltiplicatore durevole a livello europeo, nazionale e regionale;

d) del contributo allo sviluppo di una cooperazione multinazionale, interregionale o intersettoriale durevole;

e) dei mezzi previsti per la valutazione delle azioni.

3. Un adeguato rapporto costo-efficacia sarà valutato segnatamente tenendo conto:

a) del carattere equo del bilancio presentato;

b) del contributo chiesto alla Commissione;

c) della capacità del richiedente di mobilitare altre fonti di finanziamento.

4. I criteri di selezione sono precisati nell'allegato II.

Articolo 8

Tasso di contributo finanziario

1. Il tasso massimo del finanziamento comunitario per le azioni selezionate è del 50 % delle spese ammissibili come definite all'allegato III.

2. Il tasso massimo del finanziamento comunitario può essere portato fino al 75 % delle spese ammissibili per un'azione specifica o una o più attività di un programma a condizione che rivestano un interesse eccezionale in relazione ai criteri di selezione e che comportino spese di soggiorno per partecipante e per giorno, inferiori al 60 % rispetto all'importo massimo per giorno che figura nei tariffari che la Commissione mette a disposizione degli offerenti.

Sarà accordata la preferenza alle azioni che hanno luogo nelle zone rurali.

Articolo 9

Convenzione

Le domande selezionate formano oggetto della conclusione, tra la Commissione e i beneficiari, di una convenzione che disciplina i diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione della Commissione.

Articolo 10

Annualità

Le sovvenzioni sono concesse su base rigorosamente annuale e non danno alcun diritto per gli anni successivi anche se l'azione rientra nel quadro di una strategia pluriennale.

Articolo 11

Pubblicità

Un elenco dei beneficiari e delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, con l'indicazione dell'importo dell'aiuto e del tasso della partecipazione finanziaria è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Informazione del comitato del FEAOG

Il comitato del FEAOG è informato:

a) del contenuto dell'invito a presentare proposte prima della sua pubblicazione;

b) dei programmi d'attività ricevuti;

c) delle azioni selezionate per beneficiare di una sovvenzione;

d) delle attività effettuate su iniziativa della Commissione.

Articolo 13

Valutazione

Ai fini della valutazione prevista all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 814/2000, i beneficiari sono tenuti a fornire tutti gli elementi in grado di consentire tale valutazione e segnatamente a rispondere ai questionari e alle tabelle di valutazione messe a loro disposizione dalla Commissione con i formulari di domanda.

La Commissione procede alla suddetta valutazione al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1390/2000 è abrogato.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

1. Le domande di sovvenzione devono:
 a) essere presentate nei termini impartiti;
 b) essere completamente e correttamente compilate e dattiloscritte;
 c) essere trasmesse in cinque copie, tutte firmate e datate dalla persona responsabile dell'azione ([1]), utilizzando i formulari di domanda di sovvenzione originali ottenibili presso i servizi della Commissione; qualora l'azione abbia luogo in tutto o in parte al di fuori della Comunità, deve essere presentata una copia supplementare;
 d) essere trasmesse mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
 e) essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità; è possibile allegare una descrizione sintetica del progetto in altre lingue ufficiali.
2. Il bilancio di previsione deve:
 a) essere presentato per ogni azione (anche nel caso dei programmi);
 b) essere messo a punto utilizzando i documenti originali messi a disposizione sul sito Internet, o, presso i servizi della Commissione indicati nell'invito a presentare proposte;
 c) essere equilibrato, espresso in euro e non comportare errori;
 d) essere sufficientemente dettagliato per consentire l'identificazione, la sorveglianza e il controllo delle azioni proposte;
 e) indicare i calcoli e le specifiche utilizzate per la sua elaborazione;
 f) riportare nella parte delle entrate:
 — il contributo diretto dell'offerente,
 — un'indicazione dettagliata dei contributi di altri eventuali finanziatori,
 — qualsiasi reddito generato dal progetto, incluse, se del caso, le spese di iscrizione dei partecipanti,
 — il contributo chiesto alla Commissione, se del caso ripartito secondo le diverse domande presentate alla Commissione;
 g) essere datato e firmato, sia nella parte entrate che nella parte spese.
3. Sono allegati alla domanda:
 a) gli statuti, l'organigramma, il regolamento interno e il rapporto d'attività più recente dell'offerente;
 b) tutti i documenti che comprovano che l'offerente non si trova in uno dei casi di cui all'articolo 4, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
 c) i bilanci e i conti annuali degli ultimi due esercizi;
 d) qualsiasi documento che consenta di valutare la capacità finanziaria, tecnica e professionale dell'offerente e segnatamente l'indicazione dei titoli di studio e professionali e dell'esperienza dei responsabili dell'azione, degli effettivi medi annuali, del materiale e dell'attrezzatura tecnica a disposizione nonché una descrizione delle azioni realizzate nel corso degli ultimi due anni;
 e) il programma dettagliato di ogni azione, che include segnatamente gli argomenti specifici da trattare, la struttura dell'evento o della pubblicazione nonché, per quanto possibile, i nomi, i titoli e le esperienze professionali dei partecipanti le cui spese di trasporto o di soggiorno sono prese a carico e degli oratori nonché gli argomenti che questi ultimi devono trattare;
 f) qualsiasi documento utile per valutare il contenuto dell'azione.

 In caso di subfornitura, le medesime informazioni vanno fornite per attestare la capacità finanziaria, tecnica e professione del o dei subfornitori interessati.

([1]) Le domande possono essere inviate su supporto informatico ma in tal caso devono obbligatoriamente comportare una copia su carta firmata e datata dalla persona responsabile dell'azione.

ALLEGATO II

CRITERI DI SELEZIONE

1. Per i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

 a) la pertinenza e l'interesse generale dell'azione sono valutati segnatamente in relazione alla:
 — conformità del contenuto dell'azione con gli obiettivi fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 814/2000 e dei temi prioritari elencati nell'invito a presentare proposte,
 — pertinenza delle esigenze in materia di informazione identificate dal richiedente,
 — corrispondenza fra le azioni proposte dal richiedente e i mezzi finanziari e le risorse umane previsti,
 — concordanza fra le azioni proposte dal richiedente e il pubblico cui sono destinate;

 b) la dimensione e il plusvalore europeo sono valutati segnatamente per quanto concerne:
 — il numero di paesi interessati dall'azione,
 — il numero di regioni interessate dall'azione,
 — il numero di settori coperti dall'azione,
 — il numero delle organizzazioni che partecipano alla concezione e alla realizzazione dell'azione,
 — la cooperazione efficace e equilibrata fra i vari partner in materia di programmazione e realizzazione delle azioni e la partecipazione finanziaria,
 — la rappresentatività delle organizzazioni interessate (numero di membri e settori di attività),
 — l'esperienza dei partecipanti o delle persone associate alla realizzazione dell'azione rispetto ai temi trattati;

 c) l'effetto moltiplicatore durevole a livello europeo, nazionale e regionale è valutato segnatamente per quanto concerne:
 — il numero di beneficiari dell'azione,
 — la rappresentatività e la qualità dei beneficiari,
 — la politica di divulgazione decisa ovvero:
 — gli strumenti di comunicazione previsti (pubblicazioni, relazioni, basi dati, repertori, seminari sul seguito riservato, capitolati tecnici, ecc. …),
 — i supporti utilizzati (cartacei, elettronici, audiovisivi),
 — i canali di diffusione utilizzati (stampa, pubblicità diretta per corrispondenza, distribuzione diretta …),
 — il seguito riservato all'azione o il suo carattere pluriennale;

 d) il contributo allo sviluppo di una cooperazione multinazionale, interregionale e intersettoriale durevole è valutato segnatamente per quanto concerne:
 — la realizzazione di scambi,
 — la gestione comune delle esperienze,
 — i partenariati creati,
 — le immissioni in rete,
 — l'attuazione di una politica di informazione e/o di divulgazione comune;

 e) la valutazione delle azioni riguarda segnatamente:
 — la realizzazione di una valutazione ex ante,
 — la realizzazione di una valutazione ex post,
 — i criteri fissati per portare a termine la valutazione,
 — le tecniche utilizzate (sondaggi, questionari, statistiche …).

2. Per i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3:

 a) il carattere equo del bilancio presentato viene valutato segnatamente per quanto concerne:
 — l'importo globale,
 — le spese indicate per ogni voce, segnatamente in riferimento alle migliori condizioni disponibili sul mercato e rispetto ai tassi o ai tariffari fissati dai servizi della Commissione,
 — l'equilibrio fra le varie voci,
 — il rapporto con la spesa totale per beneficiari diretti dell'azione;

b) il contributo chiesto è valutato segnatamente per quanto concerne:
 — l'importo globale,
 — la quota che rappresenta nelle entrate totali;

c) la capacità del richiedente di trovare altre fonti di finanziamento viene valutata segnatamente per quanto concerne:
 — la quota nelle entrate totali delle risorse proprie del richiedente,
 — la quota nelle entrate totale di fonti certificate di finanziamento pubbliche (nazionali, regionali o locali) o private,
 — l'entità del contributo chiesto ai partecipanti.

ALLEGATO III

SPESE AMMISSIBILI

1. Per essere ammissibili, le spese devono rispondere ai seguenti criteri:

 a) devono essere direttamente generate dall'azione;

 b) devono essere indispensabili per realizzare l'azione e devono rispettare le migliori condizioni disponibili sul mercato.

2. Le spese devono essere connesse:

 a) alla preparazione delle azioni (concezione, ricerca, coordinamento, pubblicità, valutazione ex ante, ecc.);

 b) alla realizzazione delle azioni (costi di produzione, onorari dei conferenzieri, locazione degli impianti e delle attrezzature, interpretazione, stampa dei documenti, spese di partecipazione, spese di viaggio, ecc.);

 c) alla sorveglianza (rassegna stampa, divulgazione dei resoconti, valutazione ex post, ecc.).

3. Sono ammissibili:

 a) le spese di personale (costo unitario per una giornata di lavoro), su presentazione del foglio paga per il periodo considerato o di fatture in caso di ricorso a personale esterno;

 b) i costi di trasporto di seguito indicati:
 — le spese di prenotazione e di viaggio in seconda classe, per ferrovia, secondo l'itinerario più breve, su presentazione del titolo di trasporto [1],
 — le spese di viaggio in aereo, per gli spostamenti superiori a 800 km andata e ritorno, in classe economica, con applicazione delle tariffe promozionali più interessanti disponibili sul mercato (APEX, PEX, turistica, …) e su presentazione del biglietto e della carta d'imbarco [1],
 — le spese di viaggio interurbano in autobus, secondo l'itinerario più breve e su presentazione del titolo di trasporto o della fattura,
 — le spese di noleggio di autobus o di autovettura, a condizione che siano iscritte nel bilancio di previsione e siano debitamente giustificate, su presentazione della fattura,
 — le spese di viaggio con l'autovettura personale, in base alla tariffa applicabile per il viaggio per ferrovia in seconda classe o in autobus, secondo l'itinerario più breve, escluso qualsiasi supplemento; tali spese sono ammissibili su presentazione di una dichiarazione firmata dall'utilizzatore che indica le date di partenza e di ritorno, il luogo di partenza e di destinazione e un attestato di una compagnia ferroviaria o di trasporto su strada che specifica il costo di tale viaggio [2]; le spese di benzina, parcheggio, pedaggio e vitto sostenute dalla persona che utilizza la propria autovettura non sono ammissibili,
 — escluse le spese di trasporto urbano (autobus, metropolitana, tram) e le spese di taxi;

 c) le spese di vitto e alloggio alle condizioni seguenti:
 — nel limite di un importo massimo per giorno e per persona, ottenibile presso i servizi della Commissione; tale importo copre le spese di vitto e alloggio in gruppo nel quadro dell'azione, su presentazione delle fatture,
 — nel limite di un importo forfetario pro capite, per pasto e per prima colazione, ottenibile presso i servizi della Commissione, nel caso in cui sia previsto che tutti o parte dei pasti non vengono consumati in gruppo,
 — le fatture d'albergo comuni sono ammissibili solo se indicano il numero di camera, i nomi delle persone e il numero di notti; le fatture del ristorante devono indicare il numero di coperti e un elenco dei commensali;

 d) le spese di interpretazione e di traduzione alle medesime condizioni delle spese di personale e nel limite di massimali ottenibili presso i servizi della Commissione;

 e) gli onorari di esperti o di conferenzieri nel limite di un massimale ottenibile presso i servizi della Commissione, su presentazione di una fattura e della prova del pagamento e nella misura in cui non facciano parte di una funzione pubblica nazionale, comunitaria o internazionale e non siano né membri né dipendenti dell'organizzazione beneficiaria della sovvenzione o di un'organizzazione ad essa associata o affiliata;

 f) la locazione della sala di conferenza e del materiale, su presentazione della fattura;

 g) la subfornitura, ma esclusivamente per i casi esplicitamente indicati nella convenzione; il beneficiario deve disporre almeno di tre proposte nel caso in cui il contratto verta su un importo superiore a 10 000 EUR, deve fornire ai servizi della Commissione gli elementi che consentano di provare che il subfornitore scelto proponeva il miglior rapporto qualità-prezzo e giustificare la scelta se non si tratta del prezzo più conveniente; il subfornitore è soggetto alle medesime regole del beneficiario;

[1] Se il trasporto avviene in un'altra classe, le spese sostenute non sono ammissibili, salvo se viene presentato un attestato della compagnia di trasporto che specifica il costo in seconda classe, nel qual caso le spese ammissibili sono limitate a detto importo.
[2] In deroga, per i casi in cui non sono previsti trasporti pubblici e nel limite di 300 km andata e ritorno, le spese ammissibili sono pari a 0,25 EUR per chilometro.

h) i costi di pubblicazione e spese di spedizione, le spese di produzioni audiovisive nonché le spese di personale, su presentazione delle fatture;

i) le altre spese derivanti da esigenze della convenzione di sovvenzione (audit, valutazioni specifiche dell'azione, rapporti, relazioni, traduzioni, cauzioni), su presentazione delle fatture;

j) una riserva per imprevisti con un massimale del 5 % dei costi diretti ammissibili;

k) un importo forfetario, nel limite del 7 % dei costi diretti ammissibili, che copre i costi di materiale consumabile, di forniture e di altre spese (sono incluse segnatamente fra queste spese: le spese per telefono, fax, Internet, fotocopie e l'insieme del materiale d'ufficio), nella misura in cui il beneficiario non riceva da altra parte sovvenzioni di funzionamento della Commissione europea.

4. Non sono ammissibili:

a) i contributi in natura;

b) le spese non specificate o forfetarie, salvo casi particolari indicati nel presente regolamento;

c) i costi indiretti (affitto, elettricità, acqua, gas, assicurazioni, imposte e tasse);

d) i costi per investimenti di capitale, le provvigioni, gli interessi debitori, le perdite di cambio, i regali e le spese voluttuarie.

5. Le date considerate per l'ammissibilità delle spese sono quelle che corrispondono al fatto generatore e non quelle che corrispondono al rilascio dei documenti contabili.

Non può essere presa in considerazione nessuna spesa generata prima della data d'inizio dell'azione come indicata nella convenzione di sovvenzione.

6. Tutte le fatture devono essere redatte in debita forma, conformemente alla legislazione e alle regole del paese di cui trattasi e indicare l'importo e la percentuale dell'IVA. Le copie di cattiva qualità non saranno prese in considerazione.

7. Non potrà essere presa in considerazione nessuna spesa ingiustificata.

8. Le spese devono essere state effettivamente sostenute, essere registrate nella contabilità o nei documenti fiscali del beneficiario ed essere identificabili e controllabili.

9. Nel caso in cui fossero direttamente prese a carico da un altro finanziatore, eventuali spese ammissibili devono essere indicate nel bilancio di previsione e nel rendiconto finale alla voce «altri contributi» e devono essere conformi alle esigenze di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.